

Bruxelles, 31.8.2020 COM(2020) 438 final

2020/0210 (NLE)

# Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

IT IT

## RELAZIONE

#### 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale, in relazione alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

#### 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### 2.1. L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo") ha lo scopo di impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale attraverso l'applicazione di misure precauzionali di conservazione e gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'accordo dovrebbe entrare in vigore nel corso di quest'anno.

L'Unione è parte dell'accordo<sup>1</sup>.

#### 2.2. La riunione delle parti

La riunione delle parti è l'organo decisionale nell'ambito dell'accordo, che si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso. Le decisioni su questioni procedurali sono adottate a maggioranza e quelle su questioni sostanziali sono adottate per consenso. L'Unione ha diritto di partecipazione e di voto.

#### 2.3. Decisioni della riunione delle parti

La riunione delle parti ha la facoltà di adottare misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

#### **3.** LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Si propone che la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti sia definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilirà i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione verrà successivamente adeguata per ogni riunione mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Tale approccio è attualmente seguito anche nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e con riguardo alla posizione da assumere a nome dell'Unione in tali riunioni.

La presente decisione integra i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP<sup>3</sup>. Prende inoltre in considerazione le conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari, compreso l'Artico<sup>4</sup>, la comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico"<sup>5</sup> e le conclusioni del Consiglio<sup>6</sup> sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"<sup>7</sup>.

### 4. BASE GIURIDICA

## 4.1. Base giuridica procedurale

## 4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>8</sup>.

## 4.1.2. Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale.

Gli atti che la riunione delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti della riunione delle parti saranno vincolanti a norma del diritto internazionale e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>9</sup>:
- regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo dell'Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>10</sup>; e
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne<sup>11</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> COM(2011) 424 del 13.7.2011.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 14249/19 del 19.11.2019.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> JOIN(2016) 21 final del 27.4.2016.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## 4.2. Base giuridica sostanziale

## 4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

## 4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

## 4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2019/407 del Consiglio<sup>1</sup>. L'accordo dovrebbe entrare in vigore nel corso di quest'anno.
- (2) La riunione delle parti è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire l'attuazione dell'accordo con lo scopo di impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale attraverso l'applicazione di misure precauzionali di conservazione e gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto

-

Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.

- (4) Come dichiarato nelle conclusioni del Consiglio sugli oceani e i mari, compreso l'Artico<sup>3</sup>, nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico" e nelle conclusioni del Consiglio sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani", il sostegno all'accordo e l'eventuale creazione di un'organizzazione o di un'intesa regionale per la gestione della pesca nelle acque d'altura dell'Artico è un obiettivo importante per l'Unione al fine di salvaguardare l'ambiente artico e garantire lo sviluppo sostenibile nella regione artica e nelle zone circostanti, sulla base della cooperazione internazionale.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo nel periodo 2020-2024, poiché le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito dell'accordo vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008<sup>7</sup> e (CE) n. 1224/2009<sup>8</sup> del Consiglio e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>.
- (6) In considerazione della conoscenza limitata e del carattere delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2020-2024.
- (7) La presente decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo potrà essere seguita, in una fase successiva, da una decisione distinta del Consiglio sull'avvio di negoziati per istituire una o più ulteriori organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca nelle acque d'altura dell'Artico,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 14249/19 del 19.11.2019.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> JOIN (2016) 21 final del 27.4.2016.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo dell'Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo") è stabilita nell'allegato I.

### Articolo 2

La definizione annuale della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo è effettuata in conformità all'allegato II.

## Articolo 3

La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti dell'accordo del 2025.

### Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente